



COMUNE DI URBINO
Settore Tributi

REGOLAMENTO
ADDIZIONALE COMUNALE ALL'IRPEF

APPROVATO

con delibera C.C. n. 18 del 28.02.2007,

CONFERMATO con delibere C.C. n. 17 del 14.03.2008,
C.C. n. 110 del 29.12.2008, C.C. n. 24 del 10.03.2010, C.C. n. 15 del 14.03.2011

MODIFICATO con C.C. n. 31 del 12.06.2012

CONFERMATO con delibera C.C.n. 49 del 07.08.2013

CONFERMATO con delibera C.C.n. 14 del 25.02.2014

CONFERMATO con delibera C.C.n. 30 del 18.04.2015

CONFERMATO con delibera C.C.n. 37 del 19.04.2016

CONFERMATO con delibera C.C.n. 16 del 23.02.2017

CONFERMATO con delibera C.C.n. 120 del 28.12.2017

CONFERMATO con delibera C.C.n. 16 del 20.02.2019

CONFERMATO con delibera C.C.n. 124 del 23.12.2019

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'aliquota di compartecipazione dell'addizionale comunale IRPEF di cui al comma 3 art. 1 D.Lgs n. 360 del 28 settembre 1998.

Art. 2
Soggetto Attivo

1. L'addizionale è dovuta al Comune di Urbino dai contribuenti che hanno il domicilio fiscale nel comune stesso alla data stabilita dalla vigente normativa ai sensi del comma 4 art. 1 del sopraccitato D.Lgs 360/1998.

Art. 3
Soggetto Passivo e Base Imponibile

1. Soggetto passivo d'imposta sono le persone fisiche di cui all'art. 2 del presente regolamento.
2. L'addizionale è determinata, ai sensi dell'art.1 comma 4 del D.Lgs. 360 del 28 settembre 1998, applicando al reddito complessivo determinato ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto degli oneri deducibili riconosciuti ai fini di tale imposta, l'aliquota di cui al successivo art. 4 ed è dovuta se per lo stesso anno risulta dovuta l'imposta sul reddito delle persone fisiche, al netto delle detrazioni per essa riconosciute e del credito di cui all'art. 165 D.P.R. n. 917 del 22 dicembre 1986.

Art. 4
Determinazione dell' Aliquota ed esenzione

1. A decorrere dall'anno 2012 l'aliquota è stabilita nella misura di 0,8 punti percentuali;
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis, del D.Lgs 360/1998 sono esenti dall'applicazione dell'addizionale tutti i contribuenti che abbiano un reddito complessivo annuo imponibile non superiore ad euro 8.000,00;
3. Se il reddito imponibile supera la soglia di esenzione di cui al comma 1, l'addizionale comunale si applica al reddito complessivo.

Art.5
Disposizioni Finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni Legge vigenti.
2. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° Gennaio 2007 come previsto dall'art. 53, comma 16, della Legge n. 388 del 23.12.2000 così come sostituito dall' art. 27 comma 8 Legge 448/2001.
3. Le modifiche apportate al presente regolamento con delibera di Consiglio Comunale n. 31 del 12.06.2012 entrano in vigore dal 1° gennaio 2012.